

## Regolamento

### Ammissione dei soci

ART. I. L'ammissione dei nuovi soci aggregati e ordinari è subordinata alle seguenti modalità:

- a) presentazione di domanda controfirmata da due soci ordinari e corredata da un curriculum da cui risultino soddisfatte le condizioni richieste dallo Statuto;
- b) approvazione di almeno la metà più uno dei membri del consiglio direttivo.

ART. II. L'ammissione dei nuovi soci collettivi è subordinata alle seguenti modalità:

- a) presentazione di domanda corredata delle informazioni necessarie per giudicare se risultano soddisfatte le condizioni di cui allo Statuto;
- b) approvazione di almeno la metà più uno dei membri del consiglio direttivo.

ART. III. L'ammissione di nuovi soci internazionali è subordinata alle seguenti modalità:

- a) presentazione di domanda da parte delle Società partner corredata dall'elenco nominativo dei soci internazionali proposti e dalle informazioni necessarie per giudicare se risultano soddisfatte le condizioni dello Statuto;
- b) approvazione, anche parziale, dell'elenco proposto con parere scritto motivato di almeno la metà più uno dei membri del consiglio direttivo.

ART. IV. Il segretario comunica in forma scritta ai richiedenti l'ammissione in qualità di soci aggregati, ordinari e collettivi le decisioni adottate dal consiglio direttivo che diventano operative all'atto del ricevimento della comunicazione stessa.

### Assemblee dei soci

ART. V. Secondo quanto previsto dallo Statuto, l'assemblea ordinaria o straordinaria si riunisce in prima e in seconda convocazione; la seconda convocazione deve avvenire almeno 24 ore dalla prima.

ART. VI. Il segretario invia ai soci, tramite i mezzi di comunicazione più opportuni, la convocazione dell'assemblea ordinaria, recante ordine del giorno provvisorio, luogo, data ed orario della riunione (sia in prima che in seconda convocazione) con anticipo di almeno un mese sulla data prevista. L'assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità. Ogni socio può far pervenire al presidente, almeno 15 giorni prima della data della riunione, suggerimenti in merito all'ordine del giorno; il presidente li sottopone al consiglio direttivo perché ne tenga possibilmente conto nella definizione dell'ordine del giorno, dandone motivazione nel verbale del consiglio direttivo. Nel caso dell'assemblea straordinaria convocata a seguito di richiesta scritta di più di un quarto dei soci, gli argomenti da essi proposti per la discussione devono essere inclusi nell'ordine del giorno fissato dal consiglio direttivo.

ART. VII. Alle assemblee i soci di ogni categoria possono presenziare e prendere la parola su tutte le questioni contenute nell'ordine del giorno.

### Riunioni scientifiche

ART. VIII. L'Associazione organizza:

- a) un congresso nazionale interdisciplinare, normalmente di durata superiore a 2 giorni, a frequenza triennale e coincidente con l'assemblea generale dei soci e l'elezione delle cariche sociali;
- b) riunioni scientifiche a tema, di regola della durata di 2 giorni, negli anni in cui non si riunisce il congresso

nazionale;

c) riunioni di studio e/o informazione su argomenti ristretti, di regola della durata di 1 giorno.

ART. IX. Per ogni congresso, riunione scientifica o di studio, il consiglio direttivo nomina preventivamente:

a) un segretario, scegliendolo di norma tra i soci, con l'incarico di promuovere e coordinare l'organizzazione, convocare i comitati di cui ai successivi punti b), c) del presente articolo, tenere i collegamenti con il consiglio direttivo, predisporre il rendiconto morale, scientifico, finanziario da sottoporre alla approvazione finale del consiglio direttivo;

b) un apposito comitato organizzatore con l'incarico di provvedere, sulla base delle indicazioni ricevute dal consiglio medesimo, alla definizione e alla diffusione dei programmi, al reperimento dei fondi necessari, alla organizzazione logistica nonché alla gestione tecnica ed amministrativa della manifestazione;

c) un apposito comitato scientifico con l'incarico di effettuare un'idonea selezione dei lavori in base al tipo e alla qualità e seguire l'impostazione e la composizione delle sessioni scientifiche.

ART. X. A tutti i soci sono inviati, tramite i mezzi di comunicazione più opportuni:

a) l'annuncio ed il programma preliminare del congresso nazionale con un preavviso di almeno un mese;

b) l'annuncio e i temi delle riunioni scientifiche di cui al punto b) dell'Art. VIII con un preavviso di almeno un mese;

c) la comunicazione delle riunioni di cui al punto c) dell'Art. VIII con un preavviso di almeno un mese.

#### Elezioni delle cariche sociali

ART. XI. Il consiglio direttivo è composto da sette membri compreso il presidente.

ART. XII. E' costituito un comitato elettorale, quale ufficio temporaneo dell'Associazione che opera per l'assemblea generale, quando è all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali. Il comitato elettorale è formato da 3 membri più un supplente scelti tra i soci che non siano membri del consiglio direttivo. I membri del comitato elettorale sono proposti dal consiglio direttivo uscente all'approvazione dell'assemblea generale dell'anno precedente alle elezioni. Il segretario dell'Associazione partecipa ex officio al comitato elettorale, senza diritto di voto in seno al comitato medesimo. Il comitato designa al suo interno un presidente.

ART. XIII. Il comitato elettorale è insediato dal consiglio direttivo nella prima riunione del consiglio stesso successiva all'assemblea generale di cui all'ART. XII e fa capo ad esso.

ART. XIV. Fanno parte dell'elettorato attivo tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Fanno parte dell'elettorato passivo tutti i soci aggregati e ordinari in regola con il pagamento della quota sociale. Fino a 120 giorni prima dell'apertura dell'assemblea generale ogni socio che ne abbia il diritto può far pervenire la propria disponibilità alla carica di presidente, consigliere, revisore dei conti o proboviro al segretario dell'Associazione, che la inoltrerà al presidente del comitato elettorale. È possibile candidarsi contemporaneamente alle cariche di presidente e consigliere. Le candidature alle cariche di revisore dei conti o di proboviro sono incompatibili tra loro e con qualunque altra candidatura alle cariche sociali. La comunicazione di disponibilità per le cariche di presidente e di consigliere deve essere corredata di un breve profilo professionale contenente anche una presentazione sintetica delle motivazioni di tale disponibilità.

ART. XV. Il comitato elettorale, verificate le condizioni di candidabilità, predispone gli elenchi in ordine alfabetico dei soci disponibili per ciascuna delle cariche, completi dei profili professionali, che sono resi noti

ai soci tramite i mezzi di comunicazione più opportuni.

Le votazioni avvengono per via elettronica. Il Consiglio Direttivo delibera sull'affidamento delle procedure di votazione elettronica.

ART. XVI. Il comitato elettorale, sotto la guida del suo presidente, verifica l'elenco dei soci aventi diritto di voto e lo comunica all'Agenzia incaricata dell'organizzazione del voto elettronico. Mantiene inoltre i contatti con la suddetta Agenzia durante l'esecuzione delle procedure di voto. Il presidente del comitato elettorale, al termine delle procedure di voto, comunica ai soci l'esito delle votazioni e redige un verbale controfirmato da tutti i componenti del comitato elettorale.

ART. XVII. I soci possono esprimere fino a 3 preferenze (indicando nome e cognome) per i consiglieri, una per il presidente, una per i revisori dei conti e una per i probiviri.

ART. XVIII. Per tutte le cariche si considerano eletti i nomi che hanno ricevuto più voti (nell'ordine). In caso di parità di voti prevale il candidato più giovane anagraficamente. Il presidente neoeletto che sia stato anche eletto come consigliere deve optare per una delle due cariche; in caso di rinuncia alla carica di presidente subentra il primo dei non eletti. Nel caso di dimissioni del presidente durante il mandato, subentra nella carica il vicepresidente e si integra il consiglio direttivo con il primo dei non eletti. Per i consiglieri, i revisori e i probiviri, in caso di rinuncia subentra il primo dei non eletti.

ART. XIX. Alla prima riunione del consiglio entrante partecipano senza diritto di voto il presidente ed i membri del consiglio uscente. In tale riunione è presentato un rapporto scritto del comitato elettorale, che con questo atto si scioglie.

#### Quote sociali

ART. XX. La quota annuale, dovuta da tutti i soci aggregati, ordinari e collettivi a norma dello Statuto, è fissata dal consiglio direttivo. Le quote sociali devono essere versate entro il 31 marzo dell'anno cui si riferiscono.

Il contributo annuale dovuto dai soci internazionali è fissato dal consiglio direttivo, sentito il Comitato internazionale; esso è comprensivo della quota annuale di iscrizione all'IRPA e della quota annuale per la gestione del Comitato internazionale; di norma è costituito sulla base di quanto indicato nel regolamento del Comitato Internazionale.

ART. XXI. I soci dell'AIIRP sono automaticamente associati all'IRPA e possono ottenere l'abbonamento allo "Health Physics Journal" alle condizioni previste per i soci dell'IRPA.

#### Comitato Internazionale

ART. XXII. Il Comitato internazionale:

- a) incoraggia, sviluppa e facilita il coinvolgimento italiano nelle attività dell'IRPA e di altre organizzazioni internazionali;
- b) seleziona, fra i soci aggregati, ordinari, onorari e internazionali, i delegati e candidati italiani per l'IRPA e indica i temi e gli orientamenti per le riunioni dell'IRPA;
- c) determina, nei limiti del budget assegnato, supporti finanziari agli stessi soci per l'appropriato esercizio di funzioni nell'IRPA;
- d) sviluppa e sostiene altre relazioni internazionali con società di radioprotezione straniere;
- e) segue il flusso di informazioni all'Associazione dall'IRPA e da altri importanti organismi internazionali e

informa in merito il consiglio direttivo;

f) informa annualmente il consiglio direttivo in merito ai propri bilanci annuali preventivi e consuntivi;

g) informa il consiglio direttivo su eventuali candidature da parte di Società partner.

Il Comitato internazionale designa al suo interno un presidente e un segretario.

ART. XXIII. Le Società partner:

a) propongono i propri iscritti idonei che accettino la qualifica di soci internazionali diventando quindi associati all'IRPA;

b) accettano la selezione dell'Associazione in merito ai nuovi soci internazionali proposti;

c) scelgono tra i soci internazionali i componenti del Comitato internazionale a loro spettanti;

d) sono responsabili del versamento all'Associazione di tutti gli importi pertinenti di cui all'Art. XX.

e) ricevono la documentazione pertinente;

f) sono incoraggiate a coordinarsi con il Comitato internazionale per sostenere ogni attività dell'IRPA nell'area di interesse e per parteciparvi;

g) sono consultate su ogni futura modifica degli accordi riguardanti i soci internazionali e il Comitato internazionale.

ART. XXIV. Elezioni dei membri AIRP del Comitato Internazionale:

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, i membri del Comitato Internazionale spettanti all'AIRP sono nominati dall'Assemblea dei soci. I soci interessati alla nomina devono comunicare la propria disponibilità al Segretario almeno 90 giorni prima dell'inizio delle procedure di voto. Le votazioni avvengono per via elettronica secondo modalità stabilite da una Delibera del Consiglio Direttivo dell'AIRP. I soci aventi diritto di voto possono esprimere fino a un numero massimo di N-2 preferenze, dove N è il numero di membri del Comitato Internazionali spettanti di diritto all'AIRP.

Onorificenze AIRP

ART. XXV

Sono istituite due onorificenze AIRP intitolate a due grandi personaggi della storia di AIRP: Piero Caldirola, illustre fisico teorico e primo presidente dell'Associazione alla data di fondazione, 1958 e Carlo Polvani, padre della radioprotezione italiana.

Medaglia Caldirola

Da assegnare a una personalità scientifica, non necessariamente socio AIRP, che si è distinto nella sua carriera per il suo contributo originale alla radioprotezione.

Medaglia Polvani

Da assegnare a una socia o a un socio che ha ricoperto per lungo tempo incarichi importanti all'interno di AIRP e che si è distinto per la sua dedizione all'Associazione.

Le suddette onorificenze sono assegnate di norma in occasione dei Congressi. I candidati sono proposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati con una votazione a cui partecipano: i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Consiglio Consultivo Scientifico della Scuola Polvani, i membri del Comitato Internazionale, il Collegio dei Probiviri.

Aosta, 16 ottobre 2014

*Modifiche agli articoli XIV e XV approvate dal Consiglio Direttivo AIRP del 21 gennaio 2022.*

*Nuove modifiche agli articoli XV e XVI e inserimento dell'articolo XXIV (modalità di elezione dei membri AIRP del Comitato Elettorale) e dell'articolo XXV (istituzione onorificenze AIRP) approvate dal Consiglio Direttivo AIRP del 14 ottobre 2022.*